

## **BGer 5D\_184/2023 vom 26. Oktober 2023**

Bundesgericht, 2023-10-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5D\\_184\\_2023](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5D_184_2023)

FR: TF 5D\_184/2023 du 26 octobre 2023

IT: TF 5D\_184/2023 del 26 ottobre 2023

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Con scritto 3 maggio 2023 A.\_\_\_\_\_ ha sollevato contestazioni contro alcuni crediti iscritti nell'elenco oneri relativo ai fondi n. 1908, 1909 e 3077 RFD di X.\_\_\_\_\_ di sua proprietà, pignorati nell'ambito di una procedura esecutiva, in particolare contro il credito insinuato da B.\_\_\_\_\_.

Il 5 maggio 2023 il competente ufficio di esecuzione ha assegnato a A.\_\_\_\_\_ un termine di 20 giorni per promuovere l'azione volta a contestare il privilegio della pretesa. Mediante scritto 11 maggio 2023, inviato alla Pretura di Bellinzona, A.\_\_\_\_\_ ha chiesto l'annullamento dell'asta prevista per il 23 maggio 2023. Constatate carenze di natura formale, il Pretore gli ha assegnato un termine di 20 giorni per ripresentare la petizione conformemente ai requisiti di legge. Con petizione 26 giugno 2023 A.\_\_\_\_\_ ha convenuto in causa B.\_\_\_\_\_. Con decisione 28 giugno 2023 il Pretore, quantificato il valore di causa in fr. 2'529.10, ha dichiarato irricevibile la petizione siccome di competenza del Giudice di pace (incarto SE.2023.38).

Mediante sentenza 25 agosto 2023 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione, il reclamo presentato da A.\_\_\_\_\_ avverso la decisione pretorile: la Corte cantonale ha osservato che egli non si era confrontato con tale decisione e, in particolare, non aveva contestato l'accertamento del valore di causa né la competenza del Giudice di pace. La Corte cantonale ha anche respinto la domanda di gratuito patrocinio di A.\_\_\_\_\_, siccome il suo reclamo non presentava sin dall'inizio possibilità di esito favorevole, e ha posto a suo carico le spese processuali di fr. 100.--.

#### **E. 2**

Con " ricorso ordinario sia ricorso in materia costituzionale " datato 28 settembre 2023 A.\_\_\_\_\_ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.

Non sono state chieste determinazioni.

#### **E. 3**

Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ; v. sentenza 5A\_853/2016 del 26 ottobre 2017 consid. 1, non pubblicato in DTF 144 III 29 ) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF ). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la

parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel rimedio all'esame il ricorrente si limita a ritenere strano che la procedura SE.2023.38 non possa continuare dinanzi alla Pretura, come invece l'incarto "congiunto" SE.2023.37, e a contestare la mancata ammissione al gratuito patrocinio per la sede cantonale. Egli non si prevale però di alcuna lesione di garanzie costituzionali e non si confronta minimamente con la sentenza cantonale di inammissibilità. Le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono quindi del tutto disattese.

#### **E. 4**

Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 ottobre 2023

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.